

SCHEMA DI CONTRATTO D'INCARICO PROFESSIONALE

PER L'AFFIDAMENTO dei Servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura per le prestazioni di Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 101 D.Lgs n. 50/2016, Contabilità e misura dei lavori ai sensi della Parte II, Titolo IX del D.P.R: n. 207/2010 e s.m.i., Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., relativamente ai Lavori di ***“Riqualificazione Via Rocca ed adiacenze, rifunzionalizzazione dell'edificio ivi ubicato e consolidamento area sottostante a completamento di quello realizzato”*** da realizzare nel Comune di Castel di Lucio (ME), per un importo complessivo pari ad € 1.095.000,00;

CIG: 70853843D8

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso la sede del Comune di Castel di Lucio (ME), sito in Via Salvo d'Acquisto (ME), avanti al Responsabile Area Tecnica Arch. Giuseppe Franco nell'interesse dell'Amministrazione, senza l'assistenza di testimoni, d'accordo fra loro, e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarmi, sono personalmente comparsi da una parte:

- Il Responsabile Area Tecnica il quale agisce in rappresentanza dell'Ente e dall'altra:
 - il signor _____, iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, libero professionista, con studio / sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, n. _____ codice fiscale _____, partita IVA _____) di seguito denominato semplicemente «Tecnico incaricato», il quale agisce per conto proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dello studio (codice fiscale , partita IVA); quale operatore economico singolo;

Premesso che

- con il D.D.G. n. 2442 a firma del Dirigente generale dott. Fulvio Bellomo relativo al “Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei Comuni della Regione Siciliana. Approvazione graduatoria definitiva degli interventi ammessi ed elenco dei non ammessi” pubblicato sul sito Assessorato Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative, si dà atto del finanziamento delle proposte ammesse con cui si darà corso seguendo l'ordine progressivo della graduatoria di merito e fino all'esaurimento della dotazione finanziaria attualmente disponibile, pari a € 217.633.466,78 (€ 248.983.180,53 - € 31.349.713,75);
- nella graduatoria definitiva degli interventi di cui al Bando pubblico ammessi a finanziamento, si è collocato al n° **11** e pertanto in posizione utile di finanziamento l'intervento di cui all'oggetto;
- è stata indetta con determina Dirigenziale n _____ del _____ una gara mediante

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b) e 157 comma 2 del Dlgs 50/2016 (ex art. 91 comma 2 e art. 57 comma 6, d.lgs. 163/2006), per l'affidamento dell'incarico professionale di servizi di ingegneria e architettura (direzione lavori, misura e contabilità; coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione), per la *“Riqualificazione Via Rocca ed adiacenze, rifunzionalizzazione dell'edificio ivi ubicato e consolidamento area sottostante a completamento di quello realizzato”*;

- che, in esito all'esperimento di detta gara, è stato affidato l'incarico di cui al presente disciplinare all'Operatore economico per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, di cui all'art. 46 del D. Lgs. 50/2016, sopra indicato;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di cui all'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 ed inoltre degli articoli 91, 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, come individuati all'articolo 3 del presente contratto, relativi all'intervento di *“Riqualificazione Via Rocca ed adiacenze, rifunzionalizzazione dell'edificio ivi ubicato e consolidamento area sottostante a completamento di quello realizzato”*;
2. L'intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto è meglio individuato nella documentazione di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi a quanto disposto all'art. 23, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nonché alle caratteristiche, requisiti ed elaborati progettuali indicati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 23 del presente contratto:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente:_____;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:_____.

ART. 2) OBBLIGHI LEGALI

1. L'operatore economico per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (di seguito definito "Tecnico") incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il Tecnico incaricato è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.
3. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi

dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

4. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

5. Per le prestazioni di carattere progettuale, Il Tecnico incaricato si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

6. In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere al Tecnico incaricato di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

7. Il Tecnico incaricato è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

8. Sono a carico del Tecnico incaricato gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente.

9. Il Tecnico incaricato si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici.

ART. 3) PRESTAZIONE DA AFFIDARE

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

Fasi	Fasi di esecuzione:
C.I	Direzione Lavori e contabilità
C.I.12	Coordinamento della Sicurezza in esecuzione

1. Il dettaglio delle prestazioni normali e delle prestazioni accessorie da affidare è indicato nel prospetto delle competenze tecniche di cui alla determinazione dei corrispettivi allegato agli atti di gara, come richiamato al successivo articolo 24.

2. Il Tecnico incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, al progetto esecutivo agli atti dell'ente; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi

orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche;

inoltre:

- a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
- b) deve contro dedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto o siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della "best practice", siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni corredando con idonee motivazioni.

3. le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest'ultima da parte del Tecnico incaricato; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento. Ai sensi dell'articolo 101, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e dagli artt. 180 a 195, del D.P.R. n. 207/2010 (sino all'emanazione delle linee guida di cui al 1° comma dell'art. 111 del D. Lgs. 50/2016), nella direzione lavori sono comprese, in quanto indissolubilmente connesse, le prestazioni di controllo tecnico- contabile (misurazione e contabilità) dei lavori. La direzione dei lavori comprende la presenza dei seguenti professionisti, individuati su proposta del responsabile unico del procedimento, corredati dalle relative qualifiche e abilitazioni, in coerenza con quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:

- a) numero 1 assistente con funzione di direttore operativo di cui all'articolo 101, c. 2 del D. Lgs. 50/2016;
- b) numero 1 assistente con funzione di ispettore di cantiere di cui all'articolo 101, c. 2 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 4) COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008

1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e in particolare:

- a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, compreso l'aggiornamento e l'adeguamento in corso d'opera della documentazione di cui alla precedente lettera a), nonché la verifica dei P.O.S. dei soggetti che intervengono in cantiere.

2. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al comma 2, lettera b), è assunta dal tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1 del decreto legislativo n. 81/2008.

3. L'Amministrazione committente si riserva la più ampia e discrezionale facoltà, ai sensi dell'articolo 90, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, di nominare e incaricare un soggetto diverso quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'Amministrazione committente, ai sensi

dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nei casi di cui al presente comma i corrispettivi previsti dal contratto per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti, in relazione alle prestazioni non ancora eseguite dal Tecnico incaricato, né è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.

4. I tempi di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al comma 2, lettera a) sono i medesimi previsti per la progettazione definitiva/esecutiva, quanto al comma 2, lettera b), sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.

ART. 5) ALTRE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE O EVENTUALI DA ESEGUIRSI SOLO SU ORDINE SPECIFICO

1. Il direttore dei lavori s'impegna a richiedere all'Amm.ne com.le su cui ricadono i lavori:

- il catasto ufficiale di tutti i sotto-servizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, Società Multiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile, se necessari);
- convocare le necessarie riunioni di "Coordinamento dei sotto-servizi" (se necessari);
- chiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sotto-servizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva;
- ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere;
- predisporre gli atti necessari affinché il RUP possa inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati.

2. Le ulteriori eventuali prestazioni richieste dell'Amministrazione committente sono effettuate e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione committente concernente la singola prestazione e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione committente può far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

ARTICOLO 6) SPESE E ONERI ACCESSORI

Le spese e gli oneri accessori concorrono a determinare il corrispettivo ed il relativo importo è stabilito in maniera forfetaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso;

ART. 7) ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

1. Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di

qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

2. Il committente si impegna a mettere a disposizione del Tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo .

3. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal Tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 10.

4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Tecnico incaricato si impegna a:

a) produrre un numero minimo di copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito per istruire l'attività scaturente dalla direzione lavori e dal coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

b) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi as built (come fatto) in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera c);

c) a produrre, entro il termine stabilito nel CSA il Conto finale dei lavori previsto all'art. 200 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (sino all'emanazione delle linee guida di cui al c.1 dell'art. 111 D. Lgs. 50/2016);

d) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori strutturali, la Relazione a struttura ultimata di cui all'art. 6 della L. 1086/71;

e) a produrre, qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (nei casi espressamente individuati dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. 50/2016), non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo, il Certificato di regolare esecuzione dei lavori entro il termine stabilito nel CSA;

f) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio, comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in almeno 2 copie cartacee nonché nella forma di cui alla lettera c).

5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.

6. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del Tecnico incaricato, convengono che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria con le percentuali previste all'art. 5 del Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al D.M. 143/2013 (ora D.M. 17/06/2016), come indicato nell'elaborato di calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara, e con ciò il Tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e

quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

ART. 8) VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

1. Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.
3. Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.
5. Ai fini del presente contratto i rapporti tra il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

ART. 9) DURATA DELL'INCARICO E TERMINI

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una; tiene luogo della comunicazione il comportamento concludente dell'Amministrazione committente, sempre che sia verificata la condizione di cui all'articolo 21, comma 3 (assunzione dell'impegno di spesa) e all'articolo 6, comma 2 (disponibilità della documentazione propedeutica).

I termini per l'espletamento delle prestazioni nelle fasi di esecuzione sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono determinati dalle disposizioni dal nuovo Codice di cui al D. Lgs. 50/2016) e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell'Amministrazione committente. Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti dell'Amministrazione committente, il termine per la loro conclusione è di 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni che le rendono necessarie e in ogni caso in tempo utile per l'avvio delle procedure di affidamento del collaudo provvisorio. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività. I termini previsti per la fase di

Direzione lavori e contabilità comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione compresi gli aggiornamenti del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)

L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

ART. 10) PENALI

1. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:
 - a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 6.
2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
3. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.
4. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

ART. 11) RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE

1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 52 e 53 del D. Lgs. 50/2016.
2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
4. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.
5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.
6. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

ART. 12) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento se il Tecnico incaricato contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto se il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa

Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3, comma 4.

3. Il contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
 - a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 10, commi 1, 2, 3 o 4;
 - b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del Tecnico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;
 - c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 59;
 - e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
 - f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 18;
 - g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, del D. Lgs. 50/2016;
 - h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 9, comma 5;
 - i) reati accertati ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale e clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile;
 - J) mancato ottenimento della verifica positiva di un livello di progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.
4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 13) DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. *“Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge”* (4° comma art. 1 D.M. 143/2013). Per la determinazione del compenso si applicano i parametri riguardanti il costo delle singole categorie componenti l'opera, la complessità e la specificità della prestazione. Il compenso è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» relativo alla specificità della prestazione e il parametro base «P» distinto in base alle

single categorie componenti l'opera, il tutto secondo le modalità di calcolo previste dal D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 ora recepito dal D.M. 17 giugno 2016 (GU n.174 del 27-7-2016) che nel ricalcare in toto le tabelle dei corrispettivi del precedente D.M. 143/2013 approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui all'art. 31, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Importo competenze a base di gara

Fasi di esecuzione

1. Direzione Lavori e contabilità - €. 38.694,11 escluso IVA ed Oneri
2. Coordinamento della sicurezza in esecuzione – 23.114,13 escluso IVA ed Oneri

TOTALE GENERALE €. 61.481,76 escluso IVA ed Oneri previdenziali

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.

Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

Gli importi delle prestazioni accessorie sono liquidati con le medesime modalità e nei medesimi termini delle vari fasi di progettazione e di esecuzione alle quali sono connesse, come previsto nell'Allegato «A». La quota delle spese forfetarie con le modalità dell'art. 6 è ripartita tra le singole fasi di progettazione e di esecuzione, proporzionalmente secondo l'incidenza del loro importo come determinato nell'Allegato «A». I corrispettivi di cui al comma 1 sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento, ripartito in base alla Categoria, Destinazione funzionale, Corrispondenze e Grado di complessità di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 143/2013 ora DM 17/6/2016.

Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

ART. 14) ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell'articolo 9, comma 8, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati secondo il loro importo risultante dall'Allegato «A».
2. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 13, commi 2, 3 e 7, e le riduzioni nei casi di cui

al comma 1 del presente articolo, il corrispettivo è adeguato esclusivamente nei casi di:

- a) affidamento di prestazioni non previste in origine;
- b) incremento dell'importo dei lavori riconosciuto espressamente dall'Amministrazione committente nel provvedimento di approvazione di un livello progettuale successivo;
- c) varianti di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016, preventivamente autorizzate dall'Amministrazione committente;
- d) limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla fase di direzione lavori, con riferimento ai maggiori importi liquidabili, derivanti dalla approvazione della variante (inteso come maggiore importo in assoluto rispetto all'importo contrattuale) sommato al corrispettivo per la D.L. oltre eventuali maggiori importi liquidabili, derivanti dall'accoglimento di riserve dell'esecutore riconosciute a titolo non risarcitorio.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b) il corrispettivo è adeguato ricalcolando i corrispettivi mediante i parametri di cui alla normativa sulle competenze tecniche.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettera c) l'adeguamento del corrispettivo è diverso a seconda che si tratti di Perizie di Variante o Perizie di Variante Suppletive.

Si intende perizia di Variante quando attiene prevalentemente alla variazione delle quantità dei lavori più che alla variazione dei lavori stessi; la formulazione di nuovi prezzi, se non inserita in un contesto di sostanziale, prevalente nuova progettazione, non è condizione necessaria per considerare una perizia come perizia di variante.

Nel caso di Perizie di Variante il compenso (cl. 07 Tavola Z-2 - competenze tecniche), ridotto del 25%, è valutato sul valore dell'opera dato dalla somma dei valori assoluti delle quantità in "+" ed in "-" del quadro di raffronto e con la relativa percentuale e grado di complessità.

Si intende perizia di variante Suppletiva quando attiene a varianti con modifiche e/o aggiunte al progetto in corso d'opera che comportino una nuova progettazione di parti definite dell'opera (opere che comportano, di fatto, una nuova progettazione con studi ed elaborati progettuali nuovi, non la mera indicazione di lavorazioni diverse o impiego di materiali sostitutivi di quelli adottati nella progettazione originaria).

Nel caso di Perizie di Variante Suppletive il compenso (c.I.08 Tavola Z-2 - competenze tecniche), ridotto del 25%, è valutato sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione e relativa percentuale e grado di complessità (con la modifica sostanziale di elaborati grafici), in aggiunta ai corrispettivi della variante delle quantità del progetto in corso d'opera (cl. 07 Tavola Z-2 - competenze tecniche) applicato sul valore dell'opera dato dalla somma dei valori assoluti delle quantità in "+" ed in "-" del quadro di raffronto e con la relativa percentuale e grado di complessità.

5. Gli adeguamenti di cui al comma 2 non trovano applicazione nei seguenti casi:

- a) gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Tecnico incaricato;
- b) comportano una variazione dell'importo dei corrispettivi di cui al presente contratto superiore al 20% (venti per cento), cumulativamente se più di una, ferma restando tale misura a titolo di franchigia

assoluta;

c) riguardano varianti dovute a errori o omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

6. Nei casi di cui al comma 2 sono adeguati anche gli importi delle spese conglobate forfetarie, nelle medesime proporzioni e con i medesimi criteri.

7. Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 2, sono quelli di cui all'articolo 13, comma 6, per quanto attiene i corrispettivi delle fasi di progettazione, sono quelli della liquidazione finale o di collaudo per quanto attiene i corrispettivi delle fasi di esecuzione. A tal fine:

a) per importo in sede di redazione o approvazione dei singoli livelli di progettazione si intende la somma degli importi preventivati dei lavori e degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, nonché, ove oggetto di progettazione e di inclusione nel contratto di appalto, dei lavori in economia; non si tiene conto delle somme a disposizione dell'amministrazione;

b) per importo in sede di liquidazione finale o di collaudo si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture compresi nel progetto, al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo, comprese le riserve accolte a titolo non risarcitorio, senza tener conto delle eventuali detrazioni per esecuzioni difettose non imputabili al Tecnico incaricato.

ART. 15) MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 13, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 14 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 10, sono corrisposti entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della relativa fattura al verificarsi delle seguenti condizioni:

Fasi	Fasi di esecuzione	decorrenza dei termini
C.1	Direzione Lavori e contabilità	S.A.L. >50% spesa autorizzata dei lavori: 50% corrispettivo;
cI.12	Coord.to della Sicur. in esecuz.	S.A.L. >50% spesa autorizzata dei lavori: 50% corrispettivo;
C.1 e cI.12	Certificato di ultimazione lavori	Fino all'80 % del relativo corrispettivo;
C.1 e cI.12	Collaudo definitivo	Saldo del 20 %;

2. Se per cause non imputabili al Tecnico incaricato le condizioni di cui al comma 1 non si verificano o si verificano tardivamente, il termine di 30 (trenta) giorni di cui allo stesso comma 1 decorre trascorsi 45 (quarantacinque) giorni:

a) dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all'Amministrazione committente della documentazione utile e approvabile;

b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del contratto in caso rispettivamente di sospensione o di interruzione ai sensi dell'articolo 9, comma 8, per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.

3. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al Tasso B.C.E.

di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8

(otto) punti percentuali.

4. In occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, è corrisposta la quota delle spese forfetarie, nelle proporzioni di cui all'articolo 12, comma 5. Nella stessa occasione sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni accessorie per la parte connessa alle predette fasi, purché effettivamente e utilmente eseguite.

5. In ottemperanza alle previsioni dell'articolo 23, comma 1, i corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN: sul quale è autorizzato ad operare il sig. _____, nato a _____ il _____ (codice fiscale) _____, residente a _____.

6. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'articolo 17 e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

- a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al contratto;
- b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;
- c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 5, oppure altro conto dedicato qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al comma 5, o nei casi di cessione del credito ai sensi dell'articolo 106 comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui all'articolo 80 comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente;
- e) annotazione, sui documenti di cui alle lettere a) oppure b), degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria, (solo per gli enti locali aggiungere) ai sensi dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000. ()

7. I termini di cui al comma 1 e al comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempimenti di cui al comma 6.

8. In relazione alla durata dei lavori il responsabile del procedimento può autorizzare il / provvede al frazionamento del pagamento degli importi di cui al comma 1, relativi alle fasi di esecuzione, in acconti proporzionali agli stati d'avanzamento dei lavori, fatti salvi i termini per il saldo.

ART. 16) CONFERIMENTI VERBALI

1. Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

2. Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali.
4. Resta fermo e impregiudicato quanto previsto dall'art. 3, commi 3 e 4; gli incontri necessari al coordinamento e all'adeguamento della progettazione ai sensi delle predette disposizioni, sono compresi nei corrispettivi di cui all'art. 13 e non concorrono al numero delle riunioni di cui al precedente comma 3.

ART. 17) GARANZIE

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, alla firma del presente contratto Il Tecnico incaricato produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale n. rilasciata in data dalla compagnia di assicurazioni, con validità al, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea.
2. La polizza di cui al comma 1 copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere al tecnico di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa e deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati (con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati), ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
3. La mancata presentazione della polizza esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi.

ART. 18) ADEMPIMENTI LEGALI

1. Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
 - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.
2. Si prende atto che in relazione al Tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di

una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a tale scopo è acquisita l'autocertificazione di cui al d.P.R. n. 445 del 2000, del Tecnico incaricato, che ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo.

3. il Tecnico incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza mediante nota prot. _____ in data ____ alla quale ha allegato n. _____ certificati di regolarità contributiva.

ARTICOLO 19) SUBAPPALTO; PRESTAZIONI DI TERZI

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento a lavoratori autonomi di prestazioni professionali specifiche non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.

3. Ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è ammesso il subappalto per la tipologia di servizio richiesto.

ART. 20) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Tecnico incaricato e all'Amministrazione committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.

2. Ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto

aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende l'Amministrazione committente o, in mancanza, di un legale interno della struttura, ove esistente.

3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico incaricato non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001 cominciano a decorrere 30 (trenta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro di Patti; ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 21) PRESTAZIONI OPZIONALI SIN DALL'ORIGINE

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5 e 23, commi da 2 a 5, del presente contratto, non sono previste prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell'articolo 35, comma 4 e 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

ART. 22) DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

1. Il Tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso ,all'indirizzo(oppure) presso la propria sede in Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Tecnico incaricato.

2. Il Tecnico incaricato individua:

a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;

3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno

dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

ART. 23) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista incaricato è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Lo stesso si impegna, pertanto, a comunicare alla stazione appaltante, prima che maturino le condizioni per l'effettuazione dei pagamenti, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati all'incasso, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 24) DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E INTERPRETATIVE DELL'ALLEGATO «A»

1. L'importo dei corrispettivi posti a base di gara è stato determinato dall'Amministrazione committente secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza all'importanza e alle caratteristiche delle prestazioni; a tali fini è stato ritenuto congruo e ragionevole fare riferimento ai parametri del D.M. 31 ottobre 2013, n. 14 e ora recepito dal D.M. 17 giugno 2016.

2. Le classificazioni selezionate nella Tavola Z-1 sono utilizzate anche ai fini dell'emissione delle certificazioni o attestazioni relative ai requisiti acquisiti in seguito allo svolgimento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Lo stesso dicasi per i relativi importi, fatto salvo il loro eventuale adeguamento finale nei casi di cui all'articolo 14.

3. Le prestazioni normali selezionate nella Tavola Z-2 devono essere eseguite in conformità alla pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle relative linee guida e/o decreti di attuazione, come integrate dai provvedimenti della Stazione appaltante, anche quando la declaratoria di cui alla predetta Tavola Z-2 non coincida con le disposizioni richiamate.

4. Le prestazioni accessorie previste direttamente o indirettamente come comprese nelle prestazioni normali in applicazione del decreto legislativo n. 50 del 2016, oppure riconducibili a prestazioni normali selezionate nella Tavola Z-2, sono comprese nell'incarico e devono essere assolte anche qualora non espressamente selezionate nella Tavola Z-3, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione committente.

5. Le prestazioni accessorie per le quali non è indicato uno specifico importo del corrispettivo, devono essere assolte in quanto si intendono compensate con il corrispettivo complessivo.

6. L'importo del corrispettivo di cui al comma 1 è stato determinato dopo aver accertato che esso non è superiore a quello determinabile in base al decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001 (in G.U. n. 96 del 26 aprile 2001). Qualora, per qualunque motivo, tale condizione venisse meno, in qualunque fase prima del pagamento del saldo del corrispettivo, l'importo di quest'ultimo è ridotto automaticamente nella misura necessaria a ristabilire la predetta condizione.

Tabella riassuntiva:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado di complessità «G»	Costo Categorie € «V»	Parametri Base «P»
	codice	descrizione			
EDILIZIA	E.20	EDIFICI E MANUFATTI ESISTENTI Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	0,95	439.515,02	8,531087%
IMPIANTI	IA.04	IMPIANTI Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	1,30	163.420,11	11,216329%
STRUTTURE	S.04	STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative	0,90	136.274,01	11,835574%

ART. 25) SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Professionista.

Il presente disciplinare è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto

Castel di Lucio lì

Il Professionista

Responsabile Area Tecnica